

**Avv. Elena Spina**

**Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma**

Tel: 06 35340262 fax 06-35340270 - cell. 348 7624764

e-mail: **segreteriastudioelenaspina@gmail.com**

**pec: avvocatessaelenaspina@pec.it**

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA N. 16433\_\_ /2022\_\_\_ EMESSO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA BIS - IN DATA 7 DICEMBRE 2022\_\_\_ CHE DISPONE ALTRESÌ L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI CHE SIANO utilmente inseriti nelle graduatorie generali di merito impugnate TRAMITE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO RESISTENTE.

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso e dei Motivi Aggiunti:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis- rg. n.13025 /2022

2. **Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare :**

**Parte ricorrente:**

Maddalena Candelieri,

**Parti intimare:**

Ministero dell'istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Maria Chiara Bortolotti

**Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso**

**Provvedimenti impugnati col ricorso:**

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Del Decreto prot. n. 12090 del 29 luglio 2022 del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Milano su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali di N. 13025/2022 REG.RIC. ogni ordine e grado e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nonché delle stesse graduatorie provinciali allegate per le classi di concorso A12 ed A22, merito e sostegno, per la provincia di Milano nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente il giusto punteggio. - Dell'O.M. n.112 del 6 maggio 2022 del Ministero dell'Istruzione, nella

parte in cui sia interpretata nel senso di essere successivamente lesiva, con particolare riferimento al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti e per l'annullamento delle disposizioni contenute negli artt. 3-4-5-6- 7 per le classi di concorso A-12 e A-22 nella parte in cui con gravissima disparità di trattamento e in maniera illogica e contraddittoria autorizzi il mancato riconoscimento del punteggio dovuto, considerato che chi ricorre ha conseguito titoli di Laurea e piani di studio coincidenti con quelli richiesti per l'insegnamento nelle classi dette. - Nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi comprese ove necessario, la Tabelle Allegate alla Ordinanza n. 112/2022 con particolare riferimento alla Tabella A/4, Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado relativa alla valutazione dei titoli nella parte in cui sia interpretata e applicata nel senso lesivo della posizione in argomento impedendole il riconoscimento del giusto punteggio al titolo di insegnamento. nonché, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere ex LEGGE 29 giugno 2022 , n. 79 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà, nonché per l'accertamento N. 13025/2022 REG.RIC. dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione alla predisposizione dei percorsi di cui all'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, art. 4 per l'obbligo a provvedere al completamento dell'attività di riforma delle classi di insegnamento attraverso le necessarie attività di riqualificazione ed individuazione dei titoli utili per insegnare nelle classi A-12 e A-22 al fine di poter comprendere anche la Laurea Laurea Magistrale in Editoria e Scrittura (codice LM-19). Nonché per l'annullamento ove interpretati e successivamente lesivi delle ragioni di chi ricorre dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell' Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre.

### **Sintesi dei Motivi di ricorso :**

- I. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 – 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l'articolo 4. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Obbligo a provvedere. Un primo profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati è senz'altro da individuare nella totale carenza di motivazione. Dopo una breve sintesi dell'impianto

normativo che regola la materia, si è rammentato che con l'espressione "valore legale del titolo di studio" si indica l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio. Il motivo di diritto lamenta l'illegittimo riconoscimento degli effetti legali del titolo della ricorrente al fine dell'insegnamento in argomento.

- II. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 – 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l'articolo 4 del Decreto n. 59/2017 Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. 23 Non riconoscere il giusto punteggio al titolo in questione è altresì illegittima con riferimento agli artt. 3, 51, 57, 76 e 97 della Costituzione, perchè impedisce la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura selettive di pubblico impiego.
- III. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l'articolo 4. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Degli artt. art.35, 1 comma,; art.4, secondo comma, 3, 33, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE .Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. In una lettura integrale e costituzionalmente orientata dell'impianto normativo che regola la materia in argomento non si può non lamentare la irragionevolezza e illogicità della graduatoria impugnata e del punteggio assegnato in relazione alla Ordinanza Ministeriale 112/2022 che disciplina l'attribuzione dei punti ai titoli richiesti.
- IV. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà. Ulteriore profilo di illegittimità è da ravvisare nella illegittima modalità di utilizzazione del meccanismo informatico di valutazione, considerato che appare come l'attribuzione del 27 punteggio minimo sia stato applicato automaticamente a chi abbia presentato la domanda di inserimento quale titolare di una pronuncia giudiziale come in questo caso. Anche stavolta questa difesa non rinuncia a non osservare come l'inserimento delle procedure informatiche sia stato armonizzato male con i principi della

corretta azione amministrativa. Anche in questo caso non c'è stata una concreta valutazione di titoli per essersi affidati ad un meccanismo informatico.

**3. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i concorrenti utilmente inseriti nelle graduatorie impugnate.

4. **Lo svolgimento del processo** può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

**5. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami**

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dal **Ordinanza n. 16433 /2022** emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Bis su ricorso r.g. n. 13025/2022 che dispone la notifica per pubblici proclami nei termini indicati nella stessa ordinanza